

Camera dei Deputati

**Legislatura 16**  
**ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE : 7/01023**  
presentata da **CODURELLI LUCIA** il **24/10/2012** nella seduta numero **708**

Stato iter : **CONCLUSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
DAMIANO CESARE	PARTITO DEMOCRATICO	24/10/2012
GNECCHI MARIALUISA	PARTITO DEMOCRATICO	24/10/2012
SCHIRRU AMALIA	PARTITO DEMOCRATICO	24/10/2012
MATTESINI DONELLA	PARTITO DEMOCRATICO	24/10/2012
MIGLIOLI IVANO	PARTITO DEMOCRATICO	24/10/2012
BELLANOVA TERESA	PARTITO DEMOCRATICO	24/10/2012
RAMPI ELISABETTA	PARTITO DEMOCRATICO	24/10/2012
LENZI DONATA	PARTITO DEMOCRATICO	24/10/2012
BOCCUZZI ANTONIO	PARTITO DEMOCRATICO	26/10/2012

Approvazione risoluzione conclusiva :  
Atto **8/00223**

Assegnato alla commissione :  
**XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
<b>ILLUSTRAZIONE</b>		
CODURELLI LUCIA	PARTITO DEMOCRATICO	05/12/2012
<b>INTERVENTO PARLAMENTARE</b>		
CAZZOLA GIULIANO	POPOLO DELLA LIBERTA'	05/12/2012
<b>PARERE GOVERNO</b>		
MARTONE MICHEL	ERRORE:TROVATE+CARICHE, ERRORE:TROVATI +MINISTERI	19/12/2012
<b>INTERVENTO PARLAMENTARE</b>		
CODURELLI LUCIA	PARTITO DEMOCRATICO	19/12/2012
<b>INTERVENTO GOVERNO</b>		

<b>NOMINATIVO</b>	<b>GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA</b>	<b>DATA evento</b>
MARTONE MICHEL	ERRORE:TROVATE+CARICHE, ERRORE:TROVATI +MINISTERI	19/12/2012

**Fasi dell'iter e data di svolgimento :**

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 29/10/2012  
DISCUSSIONE IL 05/12/2012  
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 05/12/2012  
ACCOLTO IL 19/12/2012  
PARERE GOVERNO IL 19/12/2012  
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 19/12/2012  
DISCUSSIONE IL 19/12/2012  
APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 19/12/2012  
CONCLUSO IL 19/12/2012

**TESTO ATTO**

**Atto Camera**

**Risoluzione in Commissione 7-01023**

presentata da

**LUCIA CODURELLI**

**mercoledì 24 ottobre 2012, seduta n.708**

La XI Commissione,

premesso che:

il difficile contesto socio-economico che da anni caratterizza il nostro Paese ha impoverito vaste fasce di popolazione, esponendole a un sempre crescente stato di inquietudine e insicurezza a volte accompagnato da un sentimento di distacco nei confronti delle istituzioni e delle amministrazioni che le rappresentano; percezione acuita, in alcuni casi, dal verificarsi di situazioni che possono apparire paradossali e ingiuste;

il caso segnalato da molte famiglie di Lecco, ma diffuso in tutto il territorio nazionale, relativo alle problematiche causate dalla modifica della disciplina relativa al congedo straordinario sembra emblematico di tale condizione;

l'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 - emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 23 («delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi») del cosiddetto «collegato lavoro», legge 4 novembre 2010, n. 183 - ha novellato l'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ridefinendo la platea dei destinatari del suddetto congedo straordinario e stabilendo un ordine di priorità (coniuge, padre o madre, anche adottivi, figlio convivente, fratello o sorella), in precedenza non esistente, tra i soggetti legittimati a fruirne, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti dei primi soggetti aventi diritto;

successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa, 11 agosto 2011, e fino al luglio dell'anno in corso, gli istituti previdenziali hanno continuato a liquidare le prestazioni anche a tutti i soggetti autorizzati al congedo straordinario prima delle modifiche apportate dall'articolo 4, comma 5 del decreto legislativo n. 119 del 2011;

nel luglio 2012, a distanza di un anno dall'emanazione del suddetto provvedimento, l'Inps, dopo aver riesaminato le domande presentate sino allora per verificarne la corrispondenza coi requisiti richiesti dal novello articolo 42 del decreto legislativo n. 151 del 2011, ha provveduto a inviare una comunicazione ai beneficiari dell'assegno che alla luce della nuova disciplina non risultino più averne diritto, con la quale oltre a notificare la cessazione del congedo e la cancellazione dei contributi figurativi si richiede la restituzione delle somme corrisposte dall'11 agosto 2011;

vicende come queste definiscono il grado di civiltà di un Paese, ritiene la condotta dell'Inps non rispondente a criteri di efficienza e giustizia, poichè le procedure di verifica e le conseguenti comunicazioni di revoca del congedo straordinario, avvengono con un ritardo inaccettabile e incidono in maniera dolorosa sulla vita di persone già duramente provate e meritevoli non di ulteriori privazioni ma di sostegno,

impegna il Governo

in ragione delle straordinarie circostanze causate dalla lentezza e inefficienza del comportamento dell'Inps, a intervenire con la massima urgenza al fine di tutelare la condizione economica e contributiva dei soggetti di cui sopra, adoperandosi allo scopo di non procedere non procedere nella richiesta di restituzione delle somme e affinché le disposizioni del novello articolo 42 del decreto legislativo n. 151 del 2011 si applichino, per i medesimi lavoratori, solo a decorrere dalla conclusione, e dalla relativa notifica agli interessati, del riesame riguardante la verifica dei requisiti concernenti le domande accolte precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto di riordino della normativa in materia di congedi e, in ogni caso, a non procedere alla cancellazione dei contributi figurativi maturati nel periodo intercorrente tra la suddetta data e il compimento di tale accertamento, per evitare un danno non recuperabile in termini di diritti previdenziali.

(7-01023) «Codurelli, Damiano, Gnecchi, Schirru, Mattesini, Miglioli, Bellanova, Rampi, Lenzi, Boccuzzi».